

## INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA' E INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI E RECLAMI

In applicazione delle previsioni del TIQV (All. A alla Del. 413/2016/R/com) il fornitore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di servizio come dettagliati nell'art. 15, tabelle 1 e 2 e qui di seguito riportati.

Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi anno 2024										
Indicatore	Tipologia	di utenza	Tempistic Evasion		Standa Specifi		Tempo Effettivo medio di risposta	Indenr Entro tempo doppio rispetto a standard	izzo automatico Tra il doppio e il tempo triplo rispetto a standard	oltre tempo triplo rispetto a
1) Tempo massimo di risposta motivata a	Domestica		30 Giorni Solari		30 Giorni		9 giorni	25 Euro	50 Euro	75 Euro
2) Tempo massimo di rettifica di	Domest		a 60 Giorni So		60 Giorni		/	25 Euro	50 Euro	75 Euro
		per con i		90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale		rni ri e con cità				
3) Tempo massimo di rettifica di doppia	Domestica		20 Giorni Solari		20 Gio	rni	/	25 Euro	50 Euro	75 Euro
	Li		•			iale a	anno 2024			
Indicatore Tipologia		1 -		oistica di asione	_	Standard generale	% di prestazioni eseguite da Energia Corrente entro il tempo		Indennizzo automatico	
Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni		Dom	Domestica		30 Giorni Solari		95%	100%		Non Previsto

Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall'art. 4.3 del TIMG (All. A alla Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.) per la fornitura di gas e dall'art. 3,5 del TIMOE (All. A alla Del. 258/2015/R/com e ss.mm.ii.), un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, per un importo pari a: € 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità o riduzione di potenza. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Energia Corrente Srl mette a disposizione, tra le proprie offerte di Mercato Libero, anche le Offerte denominate "PLACET" per la fornitura di gas naturale e energia elettrica, ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela", disciplinate dalla Delibera 555/2017/R/COM, All. A), caratterizzate da condizioni contrattuali standard fissate dall'ARERA, che non prevedono alcuna deroga alle disposizioni in materia di fatturazione di cui, alla Delibera 463/2016/R/com, All. A (Testo integrato fatturazione – TIF) e a Condizioni economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le Parti, sebbene in accordo ad una struttura di prezzo stabilita dall'ARERA.



